

COPIA



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

N. 26 reg. del 29-06-2021

PROT. N. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Il giorno **ventinove** del mese di **giugno** duemilaventuno nella solita sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. MARIA TERESA SPEROTTO, Sindaco, e con la partecipazione del VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA. Fatto l'appello risultano:

SPEROTTO MARIA TERESA	P	CAROLLO ATTILIO	P
CANAGLIA ARFEO	Ag	RIZZATO LUCIANO	P
SPEROTTO SABRINA	P	LAZZARETTO CHIARA	P
ZANETTI EMILIANO	P	LIEVORE GIANNI	Ag
DALLA VALLE RENZO	P	LAZZARETTO EMANUELE MARIA	P
BORIN GIORGIO	P	BORIN SABRINA	P
SAUGO GRAZIANO	Ag		

Presenti n° 10 - Assenti n° 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di C.C. n. 43 del 28.12.2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31."*

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fara Vicentino, risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Vicenza;

Precisato che, l'Ente di governo dell'Ambito pur essendo costituito non è operativo e quindi, l'Ente Territoriale Competente (ETC) corrisponde con il Comune di Fara Vicentino;

Dato atto che con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti per l'annualità 2021 per un importo complessivo di € 290.294,11;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al **comma 654**, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 212342 del 3 novembre 2020 è stata prevista all'interno del "Fondone Covid-19" una specifica somma da destinare per ogni singolo Comune a ristoro delle perdite per il gettito della TARI, per le agevolazioni Covid-19, che per il Comune di Fara Vicentino ammontava ad € 36.552,00;

Considerato che, a causa della pandemia da Covid-19, ARERA con delibera n. 158/2020/R/rif ha previsto una serie di riduzioni da applicare alla parte variabile della Tari del 2020 per le utenze non domestiche destinatarie della chiusura totale durante il lockdown e che per il Comune di Fara Vicentino tali riduzioni applicate sono risultate pari ad € 3.153,00;

Ritenuto utilizzare la parte residua del "Fondo TARI 2020" ammontante ad € 33.399,00 tramite l'utilizzo dell'avanzo vincolato da fondi Covid-19 anno 2020, prevedendo agevolazioni tariffarie a favore delle utenze domestiche per l'anno 2021;

Dato atto che, per il solo anno 2021, saranno previste agevolazioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19, che saranno finanziate con il fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 ("Fondo TARI 2021") ammontante ad € 24.455,00, come da stima dell'IFEL, prevedendo una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% per le utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 di seguito indicate:

N°	Attività
2	Cinematografi e teatri
7	Alberghi con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club

Ritenuto approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 2021 "TARI" così come desumibili dalla relazione tariffaria parte integrante della presente deliberazione (all. a);

Dato atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ..."*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

DISCUSSIONE:

- **Sindaco**: spiega il provvedimento evidenziando che il Piano tariffario ammonta ad € 288.318,94. Riguarda le utenze domestiche e non domestiche e contiene la ripartizione tra costi fissi e costi variabili. Le tariffe applicate saranno ridotte a seguito dell'applicazione del Fondo Covid-19 anno 2020 e anno 2021 e questo riguarderà sia le utenze domestiche che non domestiche.
- **Zanetti**: ritengo importante e lodevole il lavoro fatto, in quanto le aziende che sono state chiuse per il Covid si vedranno ridotte le tasse.
- **Lazzaretto Emanuele M.**: è da condividere il metodo, di equità sociale, in modo da ripartire i fondi in maniera corretta. Il Comune si è fatto carico di questa solidarietà sociale.

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano per il provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 2021 "TARI" così come desumibili dalla relazione tariffaria parte integrante della presente deliberazione (all. a), per le utenze domestiche e non domestiche;
2. di dare atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

3. di quantificare in € 288.318,94 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con precedente deliberazione in data odierna;
4. di utilizzare la parte residua del "Fondo TARI 2020" ammontante ad € 33.399,00 tramite l'utilizzo dell'avanzo vincolato da fondi Covid-19 anno 2020, prevedendo agevolazioni tariffarie a favore delle utenze domestiche per l'anno 2021;
5. di prevedere, per il solo anno 2021, agevolazioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19, consistenti in una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50%, che saranno finanziate con il fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 ("Fondo TARI 2021") ammontante ad € 24.455,00, come da stima dell'IFEL, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come di seguito indicate:

N°	Attività
2	Cinematografi e teatri
7	Alberghi con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club

6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA/SEGRETERIA/ TRIBUTI/SOCIALE/SPORT	
VISTO: parere favorevole per la Regolarita' contabile	VISTO: parere favorevole per la Regolarita' tecnica	
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Servizio	
f.to STRAZZABOSCO SABRINA	f.to STRAZZABOSCO SABRINA	

IL SINDACO

f.to MARIA TERESA SPEROTTO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio

Fara Vicentino, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Publicata per 15 giorni dal _____

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA

COMUNE DI FARA VICENTINO

Relazione Tariffe 2021

IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzata da diversi elementi quali:

- composizione dei costi totali di gestione;
- ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)_{n-1} (1+I_{pn}-X_n) + CK_n \quad (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2021		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 132.377,48	€ 13.092,28
Costi Variabili	€ 42.854,75	€ 99.994,43
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 175.232,24	€ 113.086,70
Totale	€ 288.318,94	
% Ripartizione costi fissi	91,00%	9,00%
% Ripartizione costi variabili	30,00%	70,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	436	56369	0,8	1	0,389381	15,01605
RESIDENTI	2 Componenti	482	72603	0,94	1,8	0,457522	27,02888
RESIDENTI	3 Componenti	311	51948	1,05	2,05	0,511062	30,7829
RESIDENTI	4 Componenti	290	51443	1,14	2,6	0,554867	39,04172
RESIDENTI	5 Componenti	84	14947	1,23	2,9	0,598673	43,54653
RESIDENTI	6 Componenti	50	11015	1,3	3,4	0,632744	51,05456
GARAGE	1 Componente	106	2880	0,8	0	0,389381	0
GARAGE	2 Componenti	115	3905	0,94	0	0,457522	0
GARAGE	3 Componenti	77	2549	1,05	0	0,511062	0
GARAGE	4 Componenti	67	2750	1,14	0	0,554867	0
GARAGE	5 Componenti	11	473	1,23	0	0,598673	0
GARAGE	6 Componenti	15	837	1,3	0	0,632744	0

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Sup tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	2187	0,54	4,39	0,085114 €	0,644963 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,3	2,5	0,047286 €	0,367291 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	17	2780	0,56	4,55	0,088267 €	0,668469 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	475	0,82	6,73	0,129248 €	0,988747 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,1	0,059895 €	0,455441 €
6	Esposizioni, autosaloni	6	2043	0,43	3,52	0,067776 €	0,517145 €
7	Alberghi con ristorante	2	1405	1,42	11,65	0,223820 €	1,711575 €
8	Alberghi senza ristorante	1	936	1,01	8,32	0,159196 €	1,222344 €
9	Case di cura e riposo	0	0	1	8,2	0,157619 €	1,204714 €
10	Ospedale	0	0	1,07	8,81	0,168653 €	1,294333 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	44	3735	1,3	10,61	0,204905 €	1,558782 €

12	Banche ed istituti di credito	4	2273	0,58	4,77	0,091419 €	0,700791 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8	734	1,2	9,85	0,189143 €	1,447126 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	234	1,45	11,93	0,228548 €	1,752712 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	74	0,72	5,86	0,113486 €	0,860930 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,09	8,9	0,171805 €	1,307555 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5	278	1,29	10,53	0,203329 €	1,547029 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	2307	0,92	7,62	0,145010 €	1,119502 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	384	1,25	10,25	0,197024 €	1,505892 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9	4530	0,65	5,33	0,102453 €	0,783064 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	29	12625	0,82	6,7	0,129248 €	0,984339 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	18	5048	7,6	62,32	1,197908 €	9,155824 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	4,85	39,78	0,764454 €	5,844331 €
24	Bar, caffè, pasticceria	10	1427	5,13	41,99	0,808588 €	6,169016 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	662	2,39	19,61	0,376710 €	2,881029 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	1,54	12,6	0,242734 €	1,851145 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	89	9,23	75,66	1,454827 €	11,115688 €
28	Ipermercati di generi misti	2	1730	2,15	17,64	0,338882 €	2,591604 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	3,5	28,7	0,551668 €	4,216498 €
30	Discoteche, night club	2	659	1,47	12,12	0,231701 €	1,780626 €